
DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO DI CITTADINI EXTRA COMUNITARI

Le modalità per la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia da parte di cittadini extracomunitari secondo le ultime disposizioni prevedono il possesso di documentazione attestante lo status di familiari a carico, la quale può essere formata, in alternativa, da:

- a. documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio ;
- b. documentazione con apposizione dell'*apostille*, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c. documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano del Paese d'origine.

Per i figli residenti in Italia dei lavoratori extracomunitari è sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali.

La richiesta di detrazione per gli anni successivi

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata, ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

Figli residenti all'estero a carico del contribuente

Qualora il contribuente non abbia potuto indicare nel quadro dei familiari il codice fiscale dei figli poiché residenti all'estero dovrà essere riportato nell'apposita casella il numero di figli fiscalmente a carico ma residenti al di fuori dello Stato Italiano in modo da poter determinare correttamente l'ammontare della detrazione complessiva. (es. tre figli di cui uno convivente e due all'estero senza attribuzione del cod. fiscale occorrerà indicare il valore 2).